

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "Terra alla Terra - ODV"

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 117/2017 e dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997



Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. del 'Codice del Terzo Settore', l'Organizzazione di Volontariato Terra alla Terra – siglabile come Terra alla Terra ODV”.
2. La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
3. L'ODV ha sede legale nel Comune di Borgolavezzaro.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 del presente statuto.

Art. 2 SCOPI E FINALITÀ

1. Terra alla Terra ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge quale scopo:
 - L'acquisto, l'acquisizione o la gestione di terreni per la loro trasformazione o mantenimento in aree ad alta naturalità
 - La ricerca, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, con specifico riferimento alla protezione della biodiversità
 - Aumentare le superficie rurali esistenti dedicate allo sviluppo di ecosistemi naturali ad alta biodiversità, nonché di garantire il mantenimento di queste aree sul lungo periodo
 - L'Associazione intende essere un catalizzatore e uno stimolo per quanti si interessino di biodiversità a realizzare spazi naturali ovunque vi sia la possibilità

Art. 3 ATTIVITÀ

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, Terra alla Terra ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - 1.1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (Art. 5 comma1) lettera e) del D.lgs 117/2017 e s.m.i):

Nello specifico realizza:

 - interventi e servizi finalizzati alla difesa della biodiversità nelle sue varie forme quale valore naturale, sociale, culturale ed economico;
 - interventi e servizi finalizzati alla diffusione, alla conoscenza e al rispetto della natura e dei suoi equilibri;
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo Terra alla Terra potrà:
 - acquisire terreni (mediante donazione, acquisto, convenzione, affitto, usucapione, lascito testamentario...) da destinare unicamente alla creazione di aree di interesse naturalistico e ad alta biodiversità;



- gestire direttamente o in collaborazione con altri soggetti, aree di interesse naturalistico, aree protette, beni mobili, immobili e manufatti, in sintonia con gli scopi statuari dell'organizzazione;
 - collaborare con tutti gli enti e le associazioni che perseguano scopi analoghi;
 - divulgare le predette finalità a tutti i livelli e a tutti gli ambiti sociali;
 - pubblicare documentazione in formato cartaceo e/o elettronico da inviare a tutti i soci o simpatizzanti dell'associazione;
 - pubblicare testi, studi, volumi, opere finalizzate alla valorizzazione dei beni di cui all'art. 2 del presente statuto;
 - partecipare a iniziative e dibattiti culturali sui temi affini ai propri scopi istituzionali, anche collaborando con altri soggetti pubblici e privati;
 - stipulare ogni più opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, nell'interesse esclusivo dell'associazione, sottoscrivere atti per la concessione in uso di beni pubblici o privati, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati;
 - compiere tutte le attività utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese consulenza, progettazione, formazione, organizzazione di manifestazioni o eventi culturali, attività di conduzione di terreni agricoli, affidamento a terzi di servizi aggiuntivi;
 - svolgere attività diverse dalle precedenti, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente, purché preventivamente e specificatamente individuate dal Consiglio direttivo;
 - svolgere attività di raccolta fondi consentita dalla normativa degli enti del Terzo settore;
 - agire e resistere in giudizio;
3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'ODV, a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione delle pezze giustificative.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 Codice), esclusa la possibilità di rimborsi forfettari.
6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 Codice.
8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:



- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi;
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale coerenti con l'interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs. 117/2017.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 SOCI

Ai sensi dell'art. 32 Codice il numero dei soci è illimitato. Possono costituire l'ODV persone fisiche che devono condividere gli scopi e le finalità dell'organizzazione ed impegnarsi per la loro attuazione.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente statuto.

I soci possono essere "Soci" o "Soci onorari"

Art. 6

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite di protezione della natura e degli animali selvatici e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorso un anno dal primo gennaio.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio



- Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. Per i soli soci la perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al presidente.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento della quota associativa come stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

ORGANI DELL'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati in ODV fino a 500 soci e 5 associati in ODV oltre i 500 soci.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci ordinari aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno

sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in orario diverso dalla prima.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto che svolge le funzioni di segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. Le acquisizioni di nuovi terreni, così come eventuali dismissioni, vengono decise con una maggioranza di almeno tre quarti dei votanti.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci il presidente;
 - d. elegge tra i soci gli altri componenti del Consiglio Direttivo (consiglieri) approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - e. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e relative variazioni dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari richiesti ai soci;
 - j. delibera sull'esclusione dei soci;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m. delega il Presidente o il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV.
 - n. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse;
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del presente statuto.
2. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva le modifiche dello statuto con decisione deliberata a maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio, che dovrà in ogni caso essere disposta a favore di ETS con finalità coerenti con l'art. 5 comma 1 lett) e del d.lgs. 117/2017, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.

Art. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette consiglieri scelti fra i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci che determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente ed il Tesoriere.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, sulla base di appositi criteri generali preventivamente deliberati.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione sulle attività svolte;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di aggiornamento delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice;
 - g. ha facoltà di costituire comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non



- soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un membro del Consiglio e sottoscritti dallo stesso e dal presidente (o da chi ha presieduto la riunione), vengono conservati agli atti.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci ordinari.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio, lo stesso è composto di due membri effettivi e da uno supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino tre volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15
IL SOCIO ONORARIO

1. Il socio onorario può essere nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il socio onorario non ha l'obbligo di versare la quota sociale; in qualunque caso non può votare.

Art. 16
COMITATI TECNICI

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17
LIBRI SOCIALI

I seguenti libri sociali sono obbligatori:

1. Il libro dei soci;
2. Il libro delle deliberazioni delle assemblee;
3. Il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (regolarmente vidimato da un notaio o da un segretario comunale).

Art. 18
SCIoglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore aventi le stesse o simili finalità statutarie di cui all'art. 5 comma 1) lett. e) dell'associazione o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in difformità dal parere sono nulli.
5. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore.



Art. 19
NORME FINALI



1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Atto privato Reg.to a Novara il _____

N. 74 Serie 3 imposta assolta
_____ Euro _____

28 GEN. 2025

IL DIRETTORE
Maria Luisa FUNCI *

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico Delsignore



[Handwritten signatures and names:]
Paula M. L.
trillo Zorbellari
Lyn Nelyp
Elise Orrellotti
Lucretia Lavin
Dalia
Giovanni Baccini